

REGISTRO DI VENEZIA
Registrato e Vengato il 31/08/2001
del PUBBL. N. 2875 Vol. /
Costo Lire 250000

PER COPIA CONFORME
Rozzi



REPERTORIO N. 7894

ATTI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP.

PER IL VENETO E LA PROVINCIA DI MANTOVA

14° ATTO ATTUATIVO

alla Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991 stipulata tra il Magistrato alle Acque (C.F.n.80010060277) ed il Consorzio Venezia Nuova (C.F.n.05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2001 (duemilauno), il giorno 30 (trenta) del mese di marzo in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque per le provincie venete e di Mantova - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, dinanzi a me, signora Cristina Razetti, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipula dei contratti giusta decreto del Presidente del Magistrato alle Acque - Venezia n.4836 in data 14 giugno 2000, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 15.02.1913, n. 89

PREMESSO

- che tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque

R. Razetti

R. Razetti

di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati in data 4.10.1991 la Convenzione rep. n. 7191 ed il successivo atto aggiuntivo rep. n. 7288 del 16.04.1992 le cui premesse debbono intendersi qui integralmente riportate;

- che la citata Convenzione rep. n. 7191/91 ha ad oggetto la regolamentazione generale idonea a disciplinare il rapporto concessorio in essere tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sino all'ultimazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi necessari per l'attuazione degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984 n. 798 ad essa allegato, Piano richiamato nell'art.3 della L.139/92;
- che la Convenzione rep. n. 7191/91 prevede che gli interventi di cui al richiamato Piano Generale siano realizzati per lotti - ovvero stralci funzionali - da avviare in funzione di finanziamenti disponibili;
- che in data 05.02.1992 è stata emanata la legge n. 139 con la quale il Consorzio Venezia Nuova, in qualità di concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lett. a)- c)- d)- l) della legge 29.11.1984 n. 798, è stato autorizzato a contrarre mutui, con ammortamento sino a quindici anni, con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, così da consentire l'attivazione delle opere più significative tra quelle necessarie per realizzare la salvaguardia di Venezia;
- che pertanto sono stati stipulati i primi atti in esecuzione delle previsioni di cui alla Convenzione a contenuto generale rep.7191/91,



- repertoriati con i nn.7322/92, 7395/93, 7601/96, 7637/96, 7649/96, 7695/97, 7725/97, 7760/98, 7818/99, 7844/00, 7867/00 e 7868/00 così da realizzare i primi lotti delle opere più significative tra quelle necessarie per la salvaguardia di Venezia;
- che con Legge n. 488 del 23 Dicembre 1999, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 Dicembre 1999, i soggetti indicati al comma 2 dell'art.1 della L.139/92, sono stati autorizzati a stipulare mutui sino a 15 anni con ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, per la prosecuzione dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
 - che la L.488/99 ha stabilito che i suddetti limiti di impegno siano ripartiti con le medesime modalità della L.295/98, ovvero con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - che il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'art.4 della L.798/84, nella seduta del 12 luglio 2000, ha deliberato, tra l'altro, in ordine alla ripartizione dei limiti di impegno di cui al precedente puntato destinando per il finanziamento degli interventi la cui esecuzione è affidata in concessione al "Consorzio Venezia Nuova" i seguenti limiti di impegno:
 - * Lire 17,7 mld (€ 9.141.287,11) con decorrenza dal 2001;
 - * Lire 16,5 mld (€ 8.521.538,83) con decorrenza dal 2002.
 - che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Fi

R

Economica con proprio Decreto del 09.03.1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.63 del 17.03.1999, ha proceduto a precisare i criteri e le modalità con i quali i soggetti beneficiari sono autorizzati a contrarre mutui;

- che pertanto il Consorzio Venezia Nuova è stato autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia, con nota del 21.07.2000 prot.n. 236/gab a perfezionare idonei contratti di finanziamento per reperire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi di cui al Piano Generale allegato alla Convenzione rep.7191/91 e richiamato dalla L.139/92;
- che in forza della richiamata L.488/99, il Consorzio Venezia Nuova ha provveduto ad esperire apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 157/95;
- che a seguito della cennata licitazione privata, esperita in data 19.12.2000, il Consorzio Venezia Nuova, ha individuato quale soggetto con cui perfezionare il contratto di finanziamento a valere sui limiti di impegno con decorrenza 2001, il CREDIOP S.p.A. con sede in Roma via XX Settembre n.30;
- che, pertanto in data 17.01.2001, è stato stipulato in Venezia, a rogito Notaio dott. Alberto Gasparotti iscritto al Collegio notarile del distretto di Venezia rep. n. 13750, tra il Consorzio Venezia Nuova e il CREDIOP S.p.A. un contratto di finanziamento, con ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che in copia autentica si allega sotto la lett. "A", per l'acquisizione delle risorse necessarie ad avviare gli interventi;






- che, secondo quanto convenuto con il predetto contratto, il CREDIOP S.p.A. ha posto a disposizione del Consorzio Venezia Nuova, quale concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia, un importo sino a lire 230.000.000.000.= (€ 118.785.086,79) per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, lett. a)- c)- d)- l) della legge 798/84 nonché all'art. 2 lett. a) della legge 360/91;
- che pertanto l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, in considerazione dell'ammontare di cui al contratto di finanziamento perfezionato tra il Consorzio Venezia Nuova e l'istituto finanziatore CREDIOP S.p.A., è in grado di attivare l'esecuzione di un ulteriore lotto di interventi nel limite di spesa di lire 210.000.000.000.= (€ 108.455.948,81);
- che, per procedere all'attuazione degli interventi individuati dal Magistrato alle Acque di Venezia nel quadro di quelli indicati nel Piano Generale degli Interventi è stato predisposto lo schema del presente Atto Attuativo della predetta Convenzione rep. n. 7191/91;
- che sul richiamato schema si è espresso, con proprio parere favorevole, in data 15.02.2001 il Comitato Tecnico di Magistratura, con voto n.14;
- che l'Amministrazione intende, pertanto, procedere alla stipula di un Atto Attuativo della Convenzione rep.7191/91 per l'importo complessivo di lire 210.000.000.000.= (€ 108.455.948,81), mantenendo in via cautelativa, allo scopo di fronteggiare eventuali oscillazioni verso l'alto dei tassi di interesse, un accantonamento di Lire 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50);
- che nella seduta dell'8.03.1999 il Comitato di Indirizzo

R. F.

di

- Coordinamento e Controllo ex art. 4 L. 798/1984 ha deliberato sull'opportunità di richiedere al Consorzio Venezia Nuova di procedere alla realizzazione delle prestazioni di propria competenza appaltando a terzi, mediante pubbliche gare, il 40% delle attività;
- che il Magistrato alle Acque di Venezia ha richiesto al Consorzio Venezia Nuova di procedere a realizzare parte delle attività mediante imprese terze, individuate tramite gare, da esperire ai sensi della L. 109/94 e successive modificazioni;
 - che il Consorzio Venezia Nuova ha ritenuto di riscontrare positivamente l'istanza del Magistrato alle Acque obbligandosi ad affidare a terzi, mediante licitazioni private o aste pubbliche, parte delle attività ad esso assentite;
 - che, in particolare, il Consorzio Venezia Nuova eseguirà mediante terzi, almeno il 40% delle attività di cui alla presente convenzione; ciò fermo restando l'obbligo di garantire le prestazioni eseguite e fermo il carattere unitario dell'intervento;
 - che il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione del presente atto attuativo mediante polizza fideiussoria;
 - che, ai sensi della L.55/90 e successive modificazioni e *in legis* non risulta a carico dei legali rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova e delle singole Società e Imprese componenti il Consorzio stesso e degli altri soggetti previsti dalla legge, la sussistenza di cause di divieto e di sospensione o comunque ostative ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 490/94, come da informazioni acquisite in base all'art.4 del DPR 252/98;
 - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.



Si sono a tale fine presentati davanti a me, signora Cristina Razetti, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE

Dott.ssa Maria Giovanna **Ferialdi**, nata a Venezia (VE) il 04.09.1941, in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, la quale interviene al presente atto in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque – Venezia n.2829 in data 04 ottobre 1999, con esclusione di qualsiasi responsabilità personale non legata alla funzione di cui sopra,

E DALL'ALTRA

il dott. Roberto **Pravatà**, nato a Roma il 09.02.1954, Vice Direttore Vicario del Consorzio Venezia Nuova domiciliato per la carica in Venezia, San Marco 2803, sede del Consorzio Venezia Nuova, delegato a firmare in nome e per conto dello stesso il presente atto, giusta procura conferitagli, in data 31.01.1995 con atto rep.n.5803 a cura del dott. Alberto Gasparotti iscritto al Collegio notarile del distretto di Venezia e che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lett. "B1", dal Direttore del Consorzio Venezia Nuova ing. Giovanni Mazzacurati, nato a Pisa il 23.04.1932, in virtù dei poteri già conferiti e confermati dal Consiglio Direttivo del Consorzio medesimo con delibera del 30.11.1994 che in copia autentica con numero di repertorio 20515 del 22.12.1999 a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, si allega al presente atto sotto la lettera "B2", previa lettura da me datane alle parti.

Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei



documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTO ATTUATIVO

Il presente Atto, in attuazione dell'art. 2 della Convenzione rep. n. 7191 del 04.10.1991 e del relativo Atto Aggiuntivo rep. n. 7288 del 16.04.1992, ha per oggetto la realizzazione degli interventi - compresi nel Piano Generale allegato alla Convenzione rep. n. 7191/91- di cui alle lett. a)- d) della legge 798/84 nel limite complessivo di spesa di lire 210.000.000.000.= (€ 108.455.948,81).

In particolare il Concessionario realizzerà:

- 1) Interventi di cui alla lett. a) della legge 798/84 per il limite complessivo di spesa di lire 195.000.000.000 (€ 100.709.095,32):
 - a) Ripristino della morfologia lagunare e arresto del processo di degrado della laguna:
 - ripristino morfologico, protezione barene, sistemazione fondali canali;
 - ripristino morfologico e ambientale delle isole lagunari;
 - protezione sponde e dragaggio canali portuali; prosecuzione campagne di raccolta algale; innalzamento quota fondali lagunari in zone con sedimenti inquinati.
 - b) Difesa dalle acque alte degli abitati insulari, *insulae* e marginamenti:
 - completamento delle difese locali e marginamenti: S.Giorgio (rive e Fondazione Cini), Riva Sud Giudecca;

Rivista

ed



- difesa *insula* di Chioggia.
 - c) Studi, sperimentazioni, monitoraggi e gestione degli interventi ed attività del Servizio Informativo.
 - d) opere per la regolazione delle maree:
 - indagini e attività connesse.
- 2) Interventi di cui alla lett. d) della legge 798/84 per il limite complessivo di spesa di lire 15.000.000.000.= (€ 7.746.853,49):
- Difesa dei litorali: manutenzione, monitoraggi ed indagini.

I sopra indicati interventi sono specificatamente elencati nel Piano Operativo allegato sub lett. "C" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti convengono che gli studi indicati nel Piano Operativo potranno essere sostituiti con altri, comunque nel rispetto dei limiti di spesa, ove nel corso dello sviluppo delle attività si manifestasse tale esigenza a seguito dei risultati acquisiti.

Il Consorzio Venezia Nuova dà atto e prende atto che non avrà diritto ad alcun ristoro o risarcimento qualora in dipendenza dell'aumento dei tassi di interesse dovesse ridursi la quota capitale impiegabile per la realizzazione delle opere e conseguentemente non avvierà l'esecuzione di alcune opere oggetto del presente atto.

Si conviene che tutte le indagini di carattere sperimentale da effettuare in laboratorio e tutti i modelli siano eseguiti, di norma, presso il Centro Sperimentale per Modelli Idraulici del Magistrato alle Acque, con sede in Voltabarozzo (PD).

ART. 2 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Il Concessionario presenterà all'approvazione del Concedente i progetti delle opere, nonché i disciplinari degli studi.

I progetti di cui al precedente comma dovranno essere redatti in piena conformità alle disposizioni vigenti.

ART. 3 - IMPORTO DELLA SPESA

La spesa complessiva presunta per l'esecuzione degli interventi di cui al presente atto, così come individuati nel Piano Operativo allegato sub lett. "C" ivi compreso ogni altro corrispettivo e rimborso, ammonta a lire 210.000.000.000.= (€ 108.455.948,81).

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Agli effetti della liquidazione della spesa le parti stabiliscono che, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1) del presente Atto saranno adottati i seguenti criteri:

- a) per l'esecuzione degli studi, delle sperimentazioni e delle opere di qualsivoglia natura, l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al successivo art. 5, con il sistema a misura per quanto attiene alle forniture e alle opere, ed a forfait per gli studi e sperimentazioni e per le attività del Servizio Informativo, in ragione dei preventivi analitici di spesa riportati nei progetti e nei disciplinari esecutivi di intervento approvati dal Concedente.

In alcuni casi particolari sarà, peraltro, possibile procedere al pagamento delle prestazioni mediante l'utilizzo di liste settimanali;

- b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per conto del Concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che




privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse ed imposte in dipendenza del perseguimento degli obiettivi ad esso demandati ai sensi dei precedenti articoli e comunque dal medesimo Concedente preventivamente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al Concessionario su presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del Concedente non è, peraltro, necessaria per quelle spese determinate con atti di Autorità Pubbliche ai sensi di legge;

- c) le progettazioni saranno compensate al Concessionario avendo riguardo ai valori tabellari della tariffa degli Ingegneri ed Architetti, applicati tenuto conto delle singole categorie delle opere progettate e del valore, superiore a Lire 5.000.000.000.= (€ 2.582.284,50), degli interventi da progettare.

Il Concedente ed il Concessionario danno altresì atto che il corrispettivo per le attività di progettazione sarà calcolato inglobando tutte le maggiorazioni per spesa, difficoltà, lotti, stralci, ed eventuali urgenze nell'unica maggiorazione del 45%, riconosciuta a titolo di rimborso forfetario delle spese e degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dagli artt. 2, 13 e 21 della citata tariffa degli Ingegneri ed Architetti. Per tutti gli interventi, per i quali alla data del 21.04.1999 non è stato conferito formale incarico da parte dell'Amministrazione Concedente, la maggiorazione di cui sopra sarà applicata nella misura ridotta del 30%.

Le attività di direzione, assistenza e contabilità lavori, espletate dal




Concessionario con riferimento alle opere, saranno compensate avuto riguardo ai valori tabellari di cui alla tariffa degli Ingegneri ed Architetti, che saranno applicate in considerazione delle singole categorie delle opere progettate riferite sempre ad importi superiori a 5.000.000.000.= (€ 2.582.284,50).

Il Concedente ed il Concessionario danno altresì atto che all'aliquota in base alla quale dovrà essere commisurato il corrispettivo per le attività di direzione, assistenza e contabilità lavori non sarà applicata alcuna maggiorazione, ad esclusione del 30% riconosciuto a titolo di rimborso forfetario delle spese e degli oneri sostenuti, secondo quanto previsto dall'art. 13 della citata tariffa degli Ingegneri ed Architetti.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle attività di direzione, assistenza e contabilità lavori relative agli studi ed agli interventi a carattere sperimentale, il Concedente Magistrato alle Acque ed il Concessionario Consorzio Venezia Nuova provvederanno tenendo conto della specificità nonché della particolarità degli interventi;

- d) per l'esecuzione delle attività del Servizio Informativo l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato analiticamente, di norma a forfait, sulla base dei singoli progetti e perizie esecutive approvate dal Concedente;
- e) gli oneri ulteriori propri della funzione di Concessionario saranno compensati con quota percentuale pari al 12%, da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi delle prestazioni di cui alle precedenti lett. a)





e d); nessun compenso percentuale verrà corrisposto sui corrispettivi di cui alla precedente lettera c) e sui rimborsi spesa di cui alla lettera b);

Per i danni di forza maggiore il Concessionario seguirà la procedura prevista dalla normativa vigente, prelieve opportune verifiche e controlli da parte del Concedente.

- f) Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'entrata in vigore della legge 494/96, gli oneri connessi alla figura del "responsabile dei lavori" sono da considerarsi ricompresi nelle più generali attività di coordinamento spettanti al Concessionario. Per quanto riguarda l'onere per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, sarà riconosciuto un compenso pari allo 0,24% dell'importo dei lavori che sarà liquidato unitamente alla progettazione, mentre per il coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori sarà riconosciuto un compenso pari allo 0,56% dell'importo dei lavori che sarà liquidato unitamente alla direzione dei lavori.

Dette tariffe sono infatti relative alla media elaborata, come valori inferiori, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e pubblicate con circolare n. 160 del 14.11.1997.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere ed i prezzi elementari relativi agli studi e sperimentazioni, oggetto del presente Atto, saranno di volta in volta approvati dal Concedente, all'atto della presentazione dei progetti esecutivi.

Le parti danno espressamente atto che, in occasione dell'istruttoria dei

Ri

h

singoli progetti, saranno compiute indagini e comparazioni al fine di determinare la piena corrispondenza tra i prezzi formulati e quelli correnti alla località di intervento.

I prezzi unitari saranno, in base all'analisi effettuata in sede di istruttoria dei singoli progetti secondo quanto previsto al precedente comma, opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto esecutivo.

I prezzi saranno definiti sulla base dell'elenco prezzi allegato alla Convenzione rep.7191/91 come successivamente integrato.

I prezzi resteranno fissi ed invariabili; le parti si danno reciprocamente atto, per quanto necessario, che non troverà applicazione la revisione legale dei prezzi, ormai abrogata con la L.359/92 di conversione del D.L.333/92.

Pertanto l'art.13 delle Convenzione rep.7191/91, come modificato ed integrato dall'Atto rep.7288/92, deve intendersi efficace fra le parti, salvo quanto convenuto in materia di revisione prezzi.

ART. 6 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Fermo restando che è fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, a terzi le opere del presente atto le parti convengono, anche a parziale modifica di quanto disposto dall'art.6 della Convenzione rep.n.7191 del 4.10.1991, quanto segue:

il Consorzio procederà all'esecuzione delle opere mediante le imprese proprie consorziate, anche tra loro associate ovvero riunite nei modi consentiti dalla disciplina in materia di opere pubbliche;

nella fase esecutiva il Consorzio opererà, pertanto, a mezzo delle imprese

Handwritten signature

Handwritten signature

proprie consorziate che realizzeranno i lavori direttamente, potendo ricorrere a subappalti ai sensi delle norme vigenti, previa autorizzazione da parte del Concedente.

Il Concessionario, fermo quanto sopra, si impegna ad affidare a terzi, individuati mediante procedure pubbliche, una quota, non inferiore al 40% delle attività di cui al presente atto.

Gli eventuali ribassi d'asta rimarranno nella disponibilità del Concessionario per provvedere al pagamento di eventuali riserve o doglianze dei terzi esecutori, senza che il Magistrato alle Acque di Venezia possa rispondere, o essere chiamato a rispondere, di dette istanze risarcitorie, salvo che le medesime non siano fondate su atti o fatti direttamente ascrivibili al Concedente.

Una volta soddisfatte le eventuali pretese di terzi, le somme residue, derivanti dai ribassi d'asta, saranno impegnate per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi nel Piano Generale di cui alla Convenzione rep. 7191/1991 e all'art. 3 L. 139/1992.

Resta ferma la responsabilità del Consorzio Venezia Nuova, nonché il carattere unitario degli interventi.

Il Consorzio Venezia Nuova si impegna a comunicare al Magistrato alle Acque di Venezia le attività che saranno di volta in volta oggetto di pubbliche gare.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti dei corrispettivi dovuti al Concessionario, liquidati ai sensi del precedente art. 4, saranno ad esso corrisposti direttamente da Banca CREDIOP S.p.A., in quanto Istituto con cui è stato perfezionato il